

OGGETTO: Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA ai sensi dell'articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

A seguito del perfezionamento dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020 (c.d. Brexit), il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all'Unione europea.

Fino al 31 dicembre 2020, data di fine del periodo di transizione, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'Unione europea sia ai fini doganali sia ai fini IVA e accise.

In particolare, durante il menzionato periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l'articolo 38-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato "Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità", che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione europea.

In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l'Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.

All'interno delle Note Verbali, di eguale contenuto, i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il

riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell'ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l'erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.

I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l'accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.

Tanto premesso, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:

-i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;

- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. L'istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)